

**COMUNE VAL DI ZOLDO**

PROVINCIA DI BELLUNO

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Adunanza Straordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica**  
**nel rispetto della normativa in materia di emergenza epidemiologica COVID-19**

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022/2025 E TARIFFE TARI 2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala congressi Almerindo Rizzardini in località Fusine – Piazza Giovanni Angelini, 2, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli Organi ed organismi del Comune di Val di Zoldo.

Eseguito l'appello, risultano:

Consiglieri		Pres	Ass	Consiglieri		Pres	Ass
1	DE PELLEGRIN CAMILLO	X		8	DAURU' ELISA	X	
2	PELLEGRINI ROMANO	X		9	ROCCA MANOLO		X
3	ZANETTINI PAOLO	X		10	DORIGO GIUSEPPE	X	
4	BRUSTOLON ROBERTO		X	11	DE COL FIORENZA	X	
5	DE MARCO JESSICA	X					
6	FAIRTLOUGH AMAPOLA	X					
7	CASAL LISEO	X					
TOTALI						9	2

Assiste mediante collegamento in videoconferenza il Segretario Comunale dott. Stefano Rocchi, il quale accerta che n. 9 Consiglieri intervengono in presenza.

Il dott. Camillo De Pellegrin nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

**PARERI DI COMPETENZA**

in ordine alla regolarità tecnica – parere: **FAVOREVOLE**

li, 19/05/2022

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
De Fanti Daniela

in ordine alla regolarità contabile – parere: **FAVOREVOLE**

li, 19/05/2022

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
De Fanti Daniela

Il Sindaco, con l'ausilio della Responsabile del Servizio Finanziario, espone i punti essenziali della proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 654, della predetta normativa il quale dispone che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

**CONSIDERATO** che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1, comma 527, lett. f), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi della lett. c) della disposizione medesima, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

**VISTA** la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

**VISTA** altresì la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025, con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenza nella gestione dei rifiuti urbani;

**DATO ATTO** che le citate delibere dell'ARERA ed i loro allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**CONSIDERATO** che, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- *costi operativi*, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

- *costi d'uso del capitale*; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

- *componente a conguaglio*;

**RICHIAMATA** la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**RILEVATO** che l'ARERA, in merito alla procedura di approvazione del piano in esame, prevede che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**EVIDENZIATO** che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA, nell'Allegato A alla citata deliberazione n. 443/2019/R/rif, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

**APPURATO** che il Comune di Val di Zoldo si configura quale Ente territorialmente competente e che, quindi, l'approvazione del piano in esame è di competenza del Consiglio comunale;

**ATTESO** che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività ( $X_a$ ), necessario alla valorizzazione del parametro  $p_a$  per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

**RILEVATO** che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: "Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020";

**VISTE** le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 – 23 dicembre 2019", pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

**VISTO** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, predisposto, ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite

direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 519.134,00;

**PRESO ATTO** che tale importo non supera il limite alla crescita tariffaria previsto dall'art. 4 del MTR;

**ACCERTATO** che il piano finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, e più precisamente:

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**DATO ATTO** che nella relazione illustrativa al piano finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

**DATO ATTO** che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune da cui risulta che sono stati verificati:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

**RITENUTO** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto piano, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24 marzo 2022 con la quale si è individuato nello schema I "livello qualitativo minimo" il posizionamento del Comune di Val di Zoldo nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'allegato A) "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF) della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif, il quale determinerà gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

**RITENUTO** di dover confermare in sede consigliare tale determinazione dell'organo esecutivo;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., stabilisce condizioni, modalità ed obblighi per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a

far data dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- con propria deliberazione n. 11 in data 18/05/2016 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) ancora vigente per quanto riguarda la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. 158/1999, recante il cd. Metodo normalizzato;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 dispone che il Consiglio deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio in parola;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie occupata;
- per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene invece sulla base della superficie e dei coefficienti di produzione media dei rifiuti;

#### **RILEVATO CHE:**

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per quella variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti;
- anche per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti (Kc e Kd) di produttività minimi, tanto per la quota fissa che per quella variabile ad eccezione per una categoria (banche);
- per la formazione delle tariffe l'importo del PEF di cui sopra di euro 519.134,00 deve essere depurato delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 dell'ARERA – parte fissa, ammontanti ad € 1.400,00 e che pertanto la somma complessiva da coprire con l'entrata delle tariffe è di € 517.734,00;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Belluno;

#### **RICHIAMATO:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, il quale stabilisce che 'a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021';

**RITENUTO** dover approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come meglio riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 della normativa predetta;

**CON** voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano;

**DELIBERA**

- 1. di individuare**, preliminarmente, nello schema I “livello qualitativo minimo” il posizionamento del Comune di Val di Zoldo nella matrice degli schemi regolatori previsti dall’art. 3 dell’allegato A) “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF) della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif, il quale determinerà gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, come già stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24 marzo 2022;
- 2. di approvare** il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 e relativi allegati, uniti al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell’ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021;
- 4. di trasmettere** detto PEF e i documenti allegati all’ARERA, ai fini dell’approvazione di competenza;
- 5. di approvare** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022 nella misura risultante dai prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento confermando le riduzioni previste dal citato regolamento e la riduzione del 30% per compostaggio;
- 6. di dare atto** che in tal modo viene garantita la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- 7. di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine indicato dall’art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze;
- 8. di dichiarare** la presente deliberazione, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dott. Camillo De Pellegrin

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Rocchi Stefano

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

REG. ALBO Nr. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Val di Zoldo, addì

IL MESSO COMUNALE  
Adriano Calchera

---

Il sottoscritto Segretario comunale

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

[ x ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Val di Zoldo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Rocchi Stefano